

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2155-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 marzo 1956 (Stampato n. 1250)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GAVA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica al Presidente della Camera
il 24 marzo 1955*

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 gennaio 1951, n. 10, in esecuzione degli impegni assunti dal Governo italiano con l'articolo 76, parte II, del Trattato di Pace, prevede, all'articolo 1, una indennità per i danni causati in territorio italiano da atti non di combattimento delle forze armate alleate.

Dopo l'ingresso dunque in Roma di queste forze, dalle medesime venne requisita — con precetto di requisizione controfirmato dal sindaco di Roma — la villa « Thai »,

sede della Legazione di Thailandia. Durante il periodo d'occupazione della villa, durato circa quattro anni, sia l'immobile che l'arredamento relativo riportarono seri danni, valutati in 8 milioni dal Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, ed in 27.683.610 da una perizia erariale chiesta dalla Legazione thailandese.

Ragioni di natura politica ed economica, con particolare riguardo a trattative commerciali di ben maggiore importanza in

corso con la Thailandia, hanno consigliato il Governo italiano di raggiungere una transazione, i cui termini sono stabiliti dallo Scambio di Note in esame che fissa in lire 17 milioni l'ammontare dell'indennizzo offerto dal Governo di Roma ed accettato dal

Governo di Bangkok, indica le modalità di pagamento e regola l'impiego della somma sottoponendolo alle vigenti norme valutarie.

Il relatore propone la ratifica.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di Note il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma (Villa Thai).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

Alla copertura della spesa di lire 17.000.000, derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, sarà provveduto a carico del fondo di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.